

OGGETTO

ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

AGGIORNAMENTO

26 MARZO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

1. TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETÀ DI CAPITALI E SULL'OBBLIGO DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI

CLASSIFICAZIONE

EA
BILANCIO
DISTRIBUZIONE UTILI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
000
110

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 17/2017 - ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI SOCIETÀ DI CAPITALI
CIRCOLARE 59/2017 - NUOVE PERCENTUALI DI IMPONIBILITÀ PER DIVIDENDI E PLUSVALENZE
CIRCOLARE 25/2018 - NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE (CAPITAL GAIN) PER LE PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Anna NAPOLI

BRIEFING

In fase di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 le società di capitali (S.p.A. - S.a.p.A. - S.r.l.) potrebbero avere la necessità di effettuare distribuzioni di utili e/o riserve ai soci.

La presente circolare riporta in via schematica la disciplina civilistica sulla distribuzioni di utili e/o riserve ai soci e quella fiscale relativa alla tassazione dei redditi di capitale.

Fornisce inoltre la procedura da seguire per la registrazione del verbale di assemblea che preveda la distribuzione di utili e/o riserve.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Con la predisposizione del bilancio viene determinato il risultato dell'esercizio che può concretizzarsi in un utile o in una perdita. In relazione a tale risultato gli amministratori, in sede di approvazione del bilancio, propongono ai soci la relativa destinazione.

Le possibili scelte possono essere così sintetizzate

UTILE	<ul style="list-style-type: none">⇒ Accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell'utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)⇒ Accantonamento a riserva statutaria⇒ Accantonamento ad altre riserve (ad esempio, riserva straordinaria)⇒ Destinazione a promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell'apporto di opere / servizi⇒ Copertura perdite esercizi precedenti⇒ Riporto a nuovo⇒ Distribuzione ai soci
PERDITA	<ul style="list-style-type: none">⇒ Rinvio all'esercizio successivo⇒ Copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a Patrimonio netto <p><i>In caso di perdita "qualificata" ex artt. 2447 (per le spa) e 2482-ter, C.c. (per le srl), sussiste l'obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salva la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c.)</i></p>

DESTINAZIONE UTILE

Accantonamento a riserva

L'utile d'esercizio va obbligatoriamente accantonato a riserva legale (per almeno il 5%), fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, nonché, se previsto, a riserva statutaria.

Lo stesso può essere altresì accantonato ad altre riserve non obbligatorie (ad esempio, riserva straordinaria).

Come specificato dal Principio contabile OIC n. 28, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo a quello da cui l'utile emerge in quanto, generalmente, è necessaria l'approvazione del bilancio da parte dei soci e la delibera di destinazione dell'utile.

Così, ad esempio, quanto accantonato a riserva in sede di destinazione dell'utile 2017 sarà evidenziato nel bilancio 2018.

Destinazione a promotori, ecc. / a copertura perdite / riporto a nuovo

L'utile può altresì essere destinato:

- ☞ Se previsto dall'atto costitutivo, a favore dei promotori, indipendentemente dalla qualità di soci e dei soci fondatori, ai sensi degli artt. 2340 e 2341, C.c., in misura non superiore al 10% degli utili netti annuali e per un periodo non superiore a 5 anni;
L'ammontare spettante va individuato sull'utile al netto della quota destinata a riserva legale. Inoltre, per gli amministratori, come disposto dall'art. 2389, C.c., tutto o parte del compenso può essere rappresentato dalla partecipazione agli utili;
- ☞ Per la copertura di perdite di esercizi precedenti.

L'utile, dopo gli accantonamenti obbligatori a riserva, può essere riportato all'esercizio successivo.

Distribuzione ai soci

Qualora in sede di approvazione del bilancio sia deliberata anche la distribuzione dell'utile dell'esercizio, il relativo verbale, (RM 22.11.2000, n. 174/E), va registrato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea previo versamento dell'imposta di registro.

DESTINAZIONE PERDITA

Al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all'esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi "di copertura" da parte degli amministratori.

È, infatti, necessario verificare se la perdita abbia comportato o meno la riduzione del capitale sociale:

- ◆ in misura non superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso non è richiesto alcun adempimento in capo agli amministratori e quindi in sede di approvazione del bilancio può essere disposto:
 - il riporto a nuovo della perdita nell'esercizio successivo;
 - la copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve.

È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci;

- ◆ in misura superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso:
 - ▶ se il capitale sociale risulta comunque superiore al minimo legale (€ 10.000 per le srl ordinarie; € 1 per le srl semplificate), gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

I soci possono:

- non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritengano che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.

Tra gli "opportuni provvedimenti" assunti al fine di consentire la copertura della perdita, possono essere, tra l'altro, fatti rientrare gli apporti spontanei dei soci (versamenti a fondo perduto), nonché la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società (ad esempio, per precedenti finanziamenti concessi alla società);

- ▶ se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad un ammontare non inferiore al minimo.

L'assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione o lo scioglimento della società.

DELIBERAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 2433 del Codice Civile, la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio, o, in caso di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza (nell'eventualità in cui si sia optato per il sistema dualistico di amministrazione per le S.p.A.), dall'assemblea convocata sulla base delle disposizioni previste dall'art. 2364-bis, comma 2, c.c.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2018

PAGINA

4/10

La delibera di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione.

Si ricorda che il deposito degli atti societari presso il Registro delle Imprese deve avvenire esclusivamente:

- in via telematica, con apposizione della firma digitale;
- su supporto informatico, con sottoscrizione digitale.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l'Agenzia delle entrate, poiché soggetta a imposta di registro.

In calce al verbale dell'assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l'originale, quella dell'avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente, utilizzando la seguente dicitura:

“Registrazione effettuata presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate di in data al n.”

Oppure

“In corso di registrazione” ()*

() se il numero non è stato ancora assegnato (alcune CCIAA non ammettono tale ultima indicazione)*

IMPOSTA DI REGISTRO SUL VERBALE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E/O RISERVE

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00. Il versamento della suddetta imposta va effettuato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea con modello F23 (codice tributo “109T”).

Si precisa, inoltre, che il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa deve essere effettuato anche per le assemblee che oltre ad approvare il bilancio d'esercizio, prevedono la distribuzione degli utili (tutti o parte di essi), e più in generale, ogniqualvolta si tratti di deliberazioni similari, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le riserve formate da utili in precedenza accantonati. Pertanto, se a deliberare la distribuzione dei dividendi è un'assemblea diversa da quella che ha approvato il bilancio d'esercizio, vanno effettuati ugualmente la registrazione e il pagamento dell'imposta fissa di registro, tenendo conto che nella fattispecie possono essere distribuite solo le riserve pienamente disponibili e non anche l'utile d'esercizio. Estranee all'obbligo di registrazione rimangono solo:

- la deliberazione di approvazione del bilancio che chiuda in perdita;
- la deliberazione di approvazione del bilancio che, pur rilevando gli utili, non disponga la distribuzione dei dividendi ai soci.

La PROCEDURA da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

1. Stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.A. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. Predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro facciate o 100 righe.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2018

PAGINA

5/10

3. Eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00 utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP";

Essendo i termini, previsti ai punti 3 e 4, coincidenti è opportuno anticipare di qualche giorno il versamento al fine di poter adempiere tempestivamente alla registrazione prevista al successivo punto 4 della presente procedura.

4. Presentare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, all'Agenzia delle Entrate n. 2 copie del verbale di assemblea di cui al punto 2 e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Non sono dovuti i diritti di segreteria in quanto, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14.3.2012, n. 24/E, non possono essere più richiesti i c.d. "tributi speciali" connessi con la registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, con annotazione a margine o in calce degli estremi di registrazione.

Qualora la registrazione del verbale sia effettuata da un soggetto a tal fine delegato dal legale rappresentante della società, all'Agenzia delle Entrate va presentata la seguente documentazione:

-  Copia del documento d'identità del delegante;
-  Apposita delega, compilata utilizzando il seguente fac-simile.

_____ SRL	
Sede in _____ () Via _____ n. _____	
C.F / iscrizione Registro delle Imprese di _____ () _____	
REA di _____ () n. _____	
Capitale sociale € _____ i.v.	
	Spett.le Agenzia delle Entrate Ufficio di _____ ()
Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il _____ e residente in _____	
() Via _____ n. _____, codice fiscale _____	
_____ in qualità di legale rappresentante della _____ con sede in _____	
Via _____ n. _____, codice fiscale / iscrizione Registro delle Imprese di _____ () _____,	
partita IVA _____,	
DELEGA	
il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ () il _____ e residente in _____	
() Via _____ n. _____, codice fiscale _____,	
documento _____ n. _____, rilasciato da _____, scadenza _____,	
a presentare presso i Vs. uffici, per la registrazione, il verbale relativo alla distribuzione degli utili societari redatto in data _____	
	In fede.
Luogo e data _____	

REGIME DEI DIVIDENDI

La Legge Finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto dal periodo d'imposta 2017, l'aliquota nominale dell'IRES dal 27,5% al 24% disponendo altresì la proporzionale rideterminazione delle percentuali di tassazione dei dividendi e "capital gain" al fine di mantenere invariato il carico fiscale complessivo rispetto al regime previgente (tassazione combinata società-socio). Pertanto, la misura in cui dividendi e "capital gain" concorrono alla formazione del reddito è fissata al 58,14%, in luogo del 49,72% per partecipazioni qualificate detenute da soci persone

fisiche residenti non imprenditori e per tutte le partecipazioni qualificate e non se possedute nell'esercizio di impresa da parte dei soci soggetti IRPEF.

La nuova percentuale del 58,14% di imponibilità si applica ai dividendi originati da utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio 2017.

REGIME FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI IRPEF

Persone fisiche - Partecipazioni non qualificate

I dividendi relativi a partecipazioni non qualificate non detenute in regime d'impresa, corrisposti a persone fisiche residenti da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R., non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta, del 26% (dal 1.7.2014). La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione (16/4 per il 1° trimestre, 16/7 per il 2° trimestre, 16/10 per il 3° trimestre e 16/01 per il 4° trimestre) utilizzando il modello F24 compilando la sezione ERARIO, indicandovi il codice tributo 1035 e come anno di riferimento l'anno d'imposta in cui si è effettuato il pagamento dei dividendi.

Persone fisiche - Partecipazioni qualificate

I dividendi relativi a partecipazioni qualificate non detenute in regime d'impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 58,14% del loro ammontare.

Si considerano partecipazioni qualificate le azioni - diverse dalle azioni di risparmio - e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Per gli utili rivenienti dalla partecipazione in società di capitali (soggetti dotati di organo assembleare), le soglie di qualificazione sono quindi rappresentate dal 2%, ovvero dal 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (con riferimento, rispettivamente, alle società i cui titoli sono quotati o meno nei mercati regolamentati).

Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta.

Merita sottolineare che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella aventi ad oggetto l'utile 2017, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40%, e fino all'esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72% e poi fino all'esercizio 2017, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 58,14%. Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti.

Inoltre, come già comunicato con la circolare 25/2018 dello STUDIO ADRIANI, per effetto delle modifiche apportate agli artt. 47 co. 1 del TUIR e 27 co. 1 del DPR 600/73, a partire dall'1.1.2018, anche per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Infatti la Legge di Bilancio 2018, modificando l'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, ha "allineato" il trattamento fiscale previsto per gli utili da partecipazioni qualificate a quelli da partecipazioni non qualificate, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Tale novità interessa esclusivamente gli utili corrisposti a persone fisiche “private”, ossia relativamente a partecipazioni non detenute in regime d’impresa.

Contestualmente, è stato modificato anche il comma 5 del citato art. 27, prevedendo che, ai fini della non applicazione della ritenuta da parte della società, il socio all’atto della percezione deve dichiarare soltanto che la partecipazione è detenuta in regime d’impresa. Non è pertanto più necessaria la specificazione della tipologia di partecipazione (qualificata) detenuta.

Le novità in esame sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018.

Imprese individuali e società di persone

I dividendi percepiti da soggetti IRPEF in regime d’impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 58,14% del loro ammontare, indipendentemente dalle soglie di qualificazione delle partecipazioni.

Società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato

Gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, salvo l’esercizio dell’interpello, ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

REGIME DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI IRES

I dividendi percepiti da soggetti IRES concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare.

Sono esclusi integralmente da tassazione i dividendi distribuiti:

- * Dalle società che esercitano l’opzione per la tassazione consolidata nazionale, ai sensi degli artt. 117 e ss. del T.U.I.R.
- * Dalle società che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del T.U.I.R.

ADEMPIMENTI OPERATIVI

Il soggetto che eroga i dividendi deve rispettare i seguenti adempimenti fiscali:

- ♦ Versamento della ritenuta eventualmente dovuta;
- ♦ Rilascio della certificazione dei dividendi ai soggetti percettori;
- ♦ Trasmissione all’Amministrazione Finanziaria del modello 770 ordinario.

Le misure delle ritenute variano a seconda del soggetto percettore e del tipo di partecipazione, come evidenziato nella tabella di sintesi allegata cui si rimanda.

L’obbligo per la società di rilasciare la certificazione è dunque connesso al trattamento fiscale cui sono assoggettati gli utili, differenziato a seconda della qualifica assunta dal soggetto percettore.

La certificazione:

1. Deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione:
 - ♦ Di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione di cui all’art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili;
 - ♦ Di utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza artt. 115 e 116, TUIR, formati nei periodi di validità dell’opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci;
 - ♦ Dei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui

- ♦ all'articolo 44, comma 2, lettere a), TUIR;
 - ♦ Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), TUIR, con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
 - ♦ Interessi derivanti dai finanziamenti eccedenti per effetto della thin cap, direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili ex art. 98, TUIR in vigore fino al 31/12/2007;
2. Se il percettore è un soggetto non residente, può essere rilasciata ancorché gli utili o i proventi ad essi equiparati siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, al fine di consentire allo stesso il recupero, nel proprio Stato di residenza, del credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

SANZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE

La sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, i versamenti periodici delle ritenute è pari al 30% dell'importo non versato.

La fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata entro:

- Il termine di 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% per ciascun giorno di ritardo;
- Il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata;
- Il termine di 90 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata;
- Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata;
- Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata;
- Il termine di accertamento della violazione commessa. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 5,00% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata;
- Successivamente alla notifica di un processo verbale di constatazione. In tal caso, la sanzione da applicare è pari al 6,00% (1/5 del 30%) dell'imposta non versata.

Unitamente alla sanzione amministrativa devono essere versati gli interessi calcolati al tasso legale (0,3% dal 1° gennaio 2018) con maturazione giorno per giorno.

L'omessa o inesatta indicazione sul mod. F24 di elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

In caso di mancata o tardiva presentazione del modello F24, nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero, si applica la sanzione di € 100,00, ridotta ad € 50,00 se il modello è presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2018

PAGINA

9/10

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2018

PAGINA

10/10

Allegato 1 – TABELLA RIEPILOGATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI DI SOCIETA' DI CAPITALI

Socio Percettore	Tipologia partecipazione	% utile tassato			Modalità tassazione dividendi	UTILI formati dal 1.1.2018
		Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2004 al 31.12.2007	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2008 al 31.12.2016	Aliquota per utili prodotti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (Aliquota IRES 24%)		
Persona fisica non imprenditore	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	Partecipazioni qualificate e non qualificate: RITENUTA a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile
	Non qualificata	100%			Ritenuta a titolo d'imposta del • 12,50% per gli utili percepiti fino al 31.12.2011; • 20%, per gli utili percepiti dal 1.1.2013 al 30.6.2014 • 26% per gli utili percepiti dal 1.7.2014	
Persona fisica imprenditore società di persone	Qualificata	40%	49,72%	58,14%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	58,14%
	Non qualificata					
Società di capitali	Qualificata	5%	5%	5%	Nessuna ritenuta, Tassazione in dichiarazione dei redditi	5%
	Non qualificata					
Ente non commerciale	Qualificata	77,74		100%	Tassazione in dichiarazione dei redditi (Nuova % per utili distribuiti dal 1.1.2014 (art. 1, comma 655, Fin 2015))	100%
	Non qualificata					